SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 138° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte costituzionale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contemporaneamente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Provolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Tammaro (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate contemporaneamente, in data 27 maggio 1997, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2279/13.4/Gab del 27 maggio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Provolo.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Rasura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Rasura (Sondrio) ed il sindaco nella persona del sig. Arnaldo Pezzini;

Considerato che, in data 14 giugno 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rasura (Sondrio) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rasura (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Arnaldo Pezzini.

Il citato amministratore, in data 14 giugno 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rasura (Sondrio).

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Nespolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Nespolo (Rieti) ed il sindaco nella persona del sig. Piertommaso Sanzi;

Considerato che, in data 21 maggio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Nespolo (Rieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nespolo (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Piertommaso Sanzi.

Il citato amministratore, in data 21 maggio 1997, ha rasssegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nespolo (Rieti).

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Besozzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Besozzo (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, e separatamente, dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Besozzo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Traldi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Besozzo (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate, in data 16 giugno 1997, da nove membri del corpo consiliare e, separatamente, ma sempre in pari data, dal sindaco.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4076/13 Gab del 17 giugno 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Besozzo (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Traldi.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;

Considerato che il 1° agosto 1997 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997 emessi con decreto ministeriale del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 8,50% - 1° agosto 1994/1997, nominativi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 430.100.000, da destinare al rinnovo dei BTP 8,50% di scadenza 1° agosto 1997, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° agosto 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1997, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 5 agosto 1997.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 8,50%, di scadenza 1° agosto 1997, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da L. 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di scadenza 1° agosto 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° luglio 1997; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per trenta giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% di scadenza 1° agosto 1997, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di scadenza 1° agosto 1997, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incarichi della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diverse dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 8,50% di scadenza 1° agosto 1997, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rimborso con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di scadenza 1° agosto 1997, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6214

DECRETO 25 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Ritenuta la necessità di revocare il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1997, emanato in attuazione del suindicato comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sostituito come sopra specificato;

Viste le lettere in data, rispettivamente, 14 luglio 1997 e 17 luglio 1997, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla prima delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di lire 3.135 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 12 e 26 maggio, 11 e 24 giugno 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 735 miliardi, alle finalità di cui al ripetuto decreto-legge n. 79 del 1997, a valere sull'importo di lire 3.135 miliardi relativo alla prima delle annualità indicate nella medesima disposizione legislativa, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonché dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1997.

Il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1997, riguardante la determinazione delle caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato da emettersi per le finalità di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è revocato.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049, per l'importo di lire 735 miliardi, a valere sull'importo previsto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997, citato nelle premesse, ed al capitolo 5100, art. 4, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3242.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 51.750.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6215

DECRETO 25 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi

buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Considerato che con decreto in pari data n. 179627 viene revocato il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1997, emanato in attuazione del suindicato comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sostituito come sopra specificato;

Viste le lettere in data, rispettivamente, 14 luglio 1997 e 17 luglio 1997, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla prima delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di lire 3.135 miliardi;

Visti i propri decreti in data 12 e 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 1.200 miliardi, alle finalità di cui al ripetuto decreto-legge n. 79 del 1997, a valere sull'importo di lire 3.135 miliardi relativo alla prima delle annualità indicate nella medesima disposizione legislativa, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 agosto 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 12 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 79 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 agosto 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049, per l'importo di lire 1.200 miliardi, a valere sull'importo previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997, citato nelle premesse, ed al capitolo 5100, art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3242.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 60.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6216

DECRETO 25 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei tratiamenti pensionistici;

Considerato che con decreto in pari data n. 179627 viene revocato il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1997, emanato in attuazione del suindicato comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sostituito come sopra specificato;

Viste le lettere in data, rispettivamente, 14 luglio 1997 e 17 luglio 1997, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla prima delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di lire 3.135 miliardi;

Visti i propri decreti in data 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 1.200 miliardi, alle finalità di cui al ripetuto decreto-legge n. 79 del 1997, a valere sull'importo di lire 3.135 miliardi relativo alla prima delle annualità indicate nella medesima disposizione legislativa, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 agosto 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 79 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 agosto 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049, per l'importo di lire 1.200 miliardi, a valere sull'importo previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997, citato nelle premesse, ed al capitolo 5100, art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3242.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 62.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6217

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di giugno 1997;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.694,934
Marchi germanici	»	981,345
Franchi francesi	»	290,743
Fiorini olandesi	»	872,203
Franchi belgi	»	47,554
Sterline G.B.	»	2.787,082
Lire irlandesi	»	2.553,733
Corone danesi	»	257,710
Dracma greca	»	6,192
ECU	»	1.917,256
Dollari canadesi	»	1.224,461
Yen giapponesi	»	14,832
Franchi svizzeri	»	1.175,132
Scellini austriaci	»	139,445
Corone norvegesi	»	234,831
Corone svedesi	»	218,715
Marchi finlandesi	»	327,493
Escudo portoghesi	»	9,716
Pesetas spagnole	»	11,615
Dollari australiani	»	1.277,886

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di giugno 1997, come segue:

Afganistan:
Afgani . . . . . . Lit. 0,357

Albania:
Lek . . . . . . » 9,461

Algeria:
Dinaro algerino . . . . . . » 29,616

Angola:
Readjust Kwanza . . . . . . » 0,008

Antille olandesi:
A/Guilder . . . . . . » 948,752

Arabia saudita:
Riyal Saudita . . . . . . » 452,792

Argentina:
Peso Argentina . . . . . . » 1.698,480

Aruba:
Fiorino Aruba . . . . . . » 948,752

Azerbaigian:
Manat . . . . . . » 0,425

Bahamas:
Dollaro Bahama . . . . . . » 1.698,267

Bahrain:
Dinaro Bahrain . . . . . . » 4.504,688

Bangladesh:
Taka . . . . . . » 38,906

Barbados:
Dollaro Barbados . . . . . . » 844,363

Belize:
Dollaro Belize . . . . . . » 849,133

Bermude:
Dollaro Bermude . . . . . . » 1.698,267

Bhutan:
Rupia Bhutan . . . . . . » 47,419

Bielorussia:
Rublo Bielorussia . . . . . . » 0,039

Birmania:
Kyat . . . . . . » 273,557

Bolivia:
Boliviano » 324,874

Botswana:
Pula . . . . . . » 475,530

Brasile:
Real . . . . . . » 1.580,277

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . . . Lit. 1.189,324

Bulgaria:
Lev . . . . . . » 1,004

Burundi:
Franco Burundi . . . . . . » 4,950

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . . . » 0,619

Capo Verde:
Escudo Capo Verde . . . . . . » 18,290

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . . . » 628,987

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . . . » 2.050,552

Cile:
Peso cileno . . . . . . » 3,667

Cina:
Renmimbi . . . . . . » 204,804

Cipro:
Lira cipriota . . . . . . » 3.296,487

Colombia:
Peso colombiano . . . . . . » 1,569

Comore Isole:
Franco Comore . . . . . . » 3,880

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . . . » 2,910

Corea del Nord:
Won Nord . . . . . . » 771,939

Corea del Sud:
Won Sud . . . . . . » 1,910

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . . . » 7,327

Croazia:
Kuna Croazia . . . . . . » 275,308

Cuba:
Peso cubano . . . . . . » 80,869

Dominicana:
Peso dominicano . . . . . . » 120,487

Ecuador:
Sucre . . . . . . » 0,432

Egitto:
Lira egiziana . . . . . . » 500,196

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . . . » 193,976

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . . . » 462,377

Estonia:
Corona Estonia . . . . . . » 122,811

Etiopia:
Birr . . . . . . » 260,178

Falkland Isole:
Sterlina Falkland . . . . Lit. 2.793,092

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . » 1.194,441

Filippine:
Peso filippino . . . . » 64,361

Gambia:
Dalasi . . . . » 167,358

Ghana:
Cedi . . . . » 0,817

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 49,712

Gibilterra:
Sterlina Gibilterra . . . . » 2.793,092

Gibuti Repubblica:
Franco Djibouti . . . . » 9,555

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.395,299

Guatemala:
Quetzal . . . . » 286,026

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 0,485

Guinea Conakry:
Franco Conakry . . . . » 1,552

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 11,934

Haiti:
Gourde . . . . » 101,081

Honduras:
Lempira . . . . » 129,589

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 219,289

India:
Rupia indiana . . . . » 47,419

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,698

Iran:
Rial iraniano . . . . » 0,566

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 5.462,423

Islanda:
Corona Islanda . . . . » 24,114

Israele:
Shekel . . . . » 490,529

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . » 297,503

Kazakistan:
Tenge Kazakistan . . . . » 22,486

Kenya:
Scellino keniota . . . . » 31,237

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . Lit. 5.608,542

Laos:
New Kip . . . . » 1,767

Lesotho:
Maluti . . . . » 377,315

Lettonia Latvia:
Nuovo Lat . . . . » 2.971,586

Libano:
Lira libanese . . . . » 1,102

Liberia:
Liberian dollaro . . . . » 1.698,267

Libia:
Dinaro libico . . . . » 4.428,337

Lituania:
Lita Lituania . . . . » 424,545

Macao:
Pataca . . . . » 212,283

Macedonia:
Dinaro . . . . » 36,887

Madagascar:
Franco Rep. malgascia . . . . » 0,394

Malawi:
Kwacha . . . . » 110,899

Malaysia:
Ringgit . . . . » 674,796

Maldive:
Rufiya . . . . » 144,287

Malta:
Lira maltese . . . . » 4.387,180

Marocco:
Dirham Marocco . . . . » 178,821

Mauritania:
Ouguiya . . . . » 11,543

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . » 82,122

Messico:
Peso messicano . . . . » 213,282

Moldavia:
Leu Moldavia . . . . » 367,792

Mongolia:
Tugrik . . . . » 2,094

Mozambico:
Metical . . . . » 0,151

Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 29,820

Nicaragua:
Cordoba oro . . . . » 181,108

Nigeria:
Naira . . . . » 77,596

Paese / Valuta		Valore
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	Lit.	1.164,020
Oman:		
Rial Oman	»	4.411,084
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	42,088
Panama:		
Balboa	»	1.698,267
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.220,602
Paraguay:		
Guarani	»	0,786
Perù:		
New Sol	»	638,326
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,006
Polonia:		
Zloty	»	524,251
Qatar:		
Riyal Qatar	»	466,518
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	52,511
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,763
Romania:		
Leu	»	0,237
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,294
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,620
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	462,309
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.793,092
São Tomè:		
Dobra	»	0,712
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	339,657
Sierra Leone:		
Leone	»	2,177
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.189,324
Siria:		
Lira siriana	»	40,579
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,860
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,648
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,032
Sud Africa:		
Rand	Lit.	377,315
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	11,027
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	4,235
Swaziland:		
Lilangeni	»	377,315
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	60,907
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,697
Thailandia:		
Baht	»	69,119
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.369,364
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	275,368
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.546,126
Turchia:		
Lira turca	»	0,011
Ucraina:		
Hryvnia	»	914,645
Uganda:		
New scellino	»	1,589
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,174
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	179,856
Vanuatu:		
Vatu	»	14,851
Venezuela:		
Bolivar	»	3,500
Vietnam:		
Dong	»	0,145
Western Samoa:		
Taia	»	676,183
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,063
Zaire:		
New Zaire	»	0,018
Zambia:		
Kwacha	»	1,299
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	150,081

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: VISCO

97A6218

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Sassari della direzione regionale delle entrate per la Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Sassari nei giorni 5 e 6 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Sassari della direzione regionale delle entrate per la Sardegna è accertato nei giorni 5 e 6 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6154

DECRETO 26 luglio 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 7 giugno 1997 concernente l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 5 maggio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto direttoriale n. I-2-6028/1997 del 7 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997 con il quale è stato accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 5 maggio 1997 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, come comunicato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano con nota n. 51/1997 prot. civ. del 14 maggio 1997;

Considerato che con nota pari numero del 3 giugno 1997 la Procura generale della Repubblica di Milano ha comunicato che, per errore di copiatura del testo la data dell'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco è stata indicata nel giorno 5 maggio 1997 anziché 7 maggio 1997;

Attesa l'esigenza di provvedere alla rettifica del precedente provvedimento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco è accertato in data 7 maggio 1997 anziché 5 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6155

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1997.

Approvazione delle convenzioni del Fondo per lo sviluppo, ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito Fondo per lo sviluppo per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito dall'art. 1-*ter* sopra citato ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prevede che l'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile del programma di apposita convenzione;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 1996, relativo all'approvazione dei programmi di sviluppo ed alla determinazione dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993;

Visto il parere favorevole n. 2454 del Consiglio di Stato, emesso in data 30 ottobre 1996, sugli schemi di convenzioni relative ai programmi delle società Promair, Promomarghera, Spedia, Grosseto sviluppo, Tess, Crotone sviluppo, Manfredonia sviluppo;

Visto l'art. 5, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 240;

Considerato l'aggravarsi delle tensioni sociali ed occupazionali delle aree di Messina, Brindisi, Manfredonia, Torrese Stabiese, anche segnalato dalle competenti prefetture;

Viste le convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro ed i soggetti responsabili delle società Promair, Promomarghera, Spedia, Grosseto sviluppo, Tess, Crotone sviluppo, Manfredonia sviluppo (in data 12 febbraio 1997), Messina sviluppo (in data 11 marzo 1997), Nordind, Latina sviluppo, Porto Industriale Livorno, Pacchetto localizzativo Brindisi (in data 12 marzo 1997), Consorzio zona industriale Apuana (in data 13 marzo 1997), per l'attuazione dei programmi approvati con il decreto del 3 maggio 1996;

Visto il parere favorevole n. 803 del Consiglio di Stato emesso il 24 aprile 1997 sulle 13 convenzioni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i soggetti responsabili delle società Promair, Portomarghera, Spedia, Grosseto sviluppo, Tess, Crotone sviluppo, Manfredonia sviluppo, Consorzio zona industriale Apuana, Nordind, Messina sviluppo, Latina sviluppo, Porto industriale Livorno, Pacchetto localizzativo Brindisi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 giugno 1997

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 233

97A6169

DECRETO 2 luglio 1997.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia Piave a r.l.», in Nervesa della Battaglia.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento di diffida del 13 agosto 1992 dal quale si evince che la cooperativa è inattiva ed il capitale sociale è stato assorbito dalle perdite;

Vista la nota del 14 giugno 1994 del tribunale di Treviso, cancelleria commerciale dalla quale emerge che non risultano depositati i bilanci 1992 e 1993;

Vista la nota del 29 maggio 1997 della C.C.I.A.A. di Treviso, ufficio registro imprese, dalla quale risulta che la cooperativa edilizia Piave è inattiva;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società «Cooperativa edilizia Piave a r.l.», con sede in Nervesa della Battaglia, piazza S. Nicolò, 12, costituita per rogito notaio Ucci dott. Roberto in data 21 settembre 1982, repertorio n. 13640, registro società n. 15870, tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1505/195820.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 2 luglio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A6170

DECRETO 14 luglio 1997.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «C.L.E.C. - Ceramica legno cuoio a r.l.», in Perugia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 1981 con il quale la società cooperativa a responsabilità limitata «C.L.E.C. - Ceramica legno cuoio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Bevilacqua ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione di liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

Il dott. Giovanni Bevilacqua commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata «C.L.E.C. - Ceramica legno cuoio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Perugia, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Cesarini, nato a Perugia il 18 gennaio 1962 ed ivi residente, in via Seneca n. 5.

Roma, 14 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6219

DECRETO 14 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Simmondsia - Assistenza tecnica in agricoltura e ricerca di colture alternative a r.l.», in Tricase, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 10 dicembre 1996 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Simmondsia - Assistenza tecnica in agricoltura e ricerca di colture alternative, a r.l.», con sede in Tricase (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Simmondsia - Assistenza tecnica in agricoltura e ricerca di colture alternative a responsabilità limitata», con sede in Tricase (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Alfredo Positano, in data 15 febbraio 1986, rep. n. 61841 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Scarcia Giuseppina, residente in via Roma, 49, Calimera (Lecce), ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6220

DECRETO 14 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecno elettrica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lavagna, già «Tecno elettrica - Società cooperativa a responsabilità limitata», e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 22 aprile 1997 con la quale il tribunale di Chiavari (Genova) ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Tecno elettrica - Sccietà cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lavagna (Genova) già «Tecno elettrica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Tecno elettrica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lavagna (Genova) già «Tecno elettrica - Società coopertiva a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott.ssa Rita Santoro, in data 13 novembre 1984, rep. n. 789, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Emilio Gatto, nato a Genova il 1° ottobre 1969 ed ivi residente in via Ippolito D'Aste, 8/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6221

DECRETO 14 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Habitat - Ceglie» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ceglie Messapico, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 18 giugno 1996 con la quale il tribunale di Brindisi, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Habitat - Ceglie», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Habitat - Ceglie» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Trinchera in data 19 ottobre 1977, rep. n. 30658, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Marco Dipierdomenico, nato a Fasano (Brindisi) il 10 giugno 1956 ed ivi residente in via V. Emanuele, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6222

DECRETO 15 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Zagarolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Zagarolo (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Colalelli in data 17 settembre 1979, rep. n. 7460, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Fiorentino, nato a Bagnoregio (Viterbo) il 2 ottobre 1945 con studio in Roma, viale Trieste 185, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6223

DECRETO 15 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Festival Jazz - S.c. a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Festival Jazz - S.c. a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce intefgralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Festival Jazz - S.c. a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Ernestina Annunziata in data 27 gennaio 1986, rep. n. 15836, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vittorio Albery, nato a Terracina (Latina) il 7 febbraio 1966 e residente in Roma con studio in via G.A. Sartorio 60 c/o A & P Studio Associato, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6224

DECRETO 15 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Bargello - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 luglio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Il Bargello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Il Bargello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Greco in data 31 marzo 1987, rep. n. 75273, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958 ed ivi residente con studio in via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6225

DECRETO 15 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di servizi per la riforma fondiaria di Notar San Giovanni» società cooperativa a responsabilità limitata, in Irsina, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di servizi per la riforma fondiaria di Notar San Giovanni» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Irsina (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di servizi per la riforma fondiaria di Notar San Giovanni», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Troili in data 15 giugno 1968, rep. n. 491, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio Cutolo, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 1° settembre 1961 ed ivi residente con studio in via Cesare Battisti n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6226

DECRETO 22 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Programma Casa Enea 91», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Programma Casa Enea 91», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 11 aprile 1991, repertorio n. 93771, registro società n. 5305/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32519/253598.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6171

DECRETO 22 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Molazza», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Molazza», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Ventura in data 19 novembre 1974, repertorio n. 16346, registro società n. 4916/74, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22532/136712.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6172

DECRETO 22 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Balzac», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Balzac», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Alberto

Fazio in data 10 maggio 1991, repertorio n. 56665, registro società n. 6682/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32902/257035.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6173

DECRETO 22 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Europa 90», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Europa 90», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Manzi in data 11 gennaio 1990, repertorio n. 30541, registro società n. 2750/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31901/248047.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6174

DECRETO 22 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Balcone», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Il Balcone», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 novembre 1987, repertorio n. 43798, registro società n. 10967/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30317/231134.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6175

DECRETO 22 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Aurora», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «L'Aurora», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo, repertorio n. 43158, registro società n. 10348/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30170/230006.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6176

DECRETO 22 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Parco», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Il Parco», con sede in Rocca di Papa, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata, in data 5 febbraio 1991, repertorio n. 51623, registro società n. 4268/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32429/253223.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6177

DECRETO 23 luglio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie a r.l. sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «Madonna della Carità», con sede sociale in Moschiano (Avellino), costituita in data 2 marzo 1981 per rogito notaio Edgardo Pesiri, repertorio n. 1773, registro società n. 2769 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1264/182318);

2) società cooperativa edilizia a r.l. «Habitat 2000», con sede sociale in Montoro Inferiore (Avellino), costituita in data 20 giugno 1991 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 35666, registro società n. 6833 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1935/254098).

Avellino, 23 luglio 1997

Il direttore: D'ARGENIO

97A6227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 4 luglio 1997.

Modificazione al regolamento generale della Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

HA APPROVATO

la seguente modifica al regolamento generale della Corte costituzionale:

Articolo unico

L'art. 21 del regolamento generale della Corte costituzionale, approvato il 20 gennaio 1966, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — I Giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della biblioteca della Corte riservata ai giudici e di avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all'assistenza sanitaria, dell'ambulatorio medico sito nel Palazzo della Consulta; sono inoltre ammessi ad utilizzare altri servizi a disposizione dei giudici costituzionali in carica, entro i limiti previsti dai relativi regolamenti amministrativi».

Roma, 4 luglio 1997

Il Presidente: GRANATA

97A6183

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 5 giugno 1997.

Modificazione all'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi in ordine alla denominazione dell'Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali (ITM) in Istituto per la tecnologia dei materiali e dei processi energetici (Tempe).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 14224 in data 14 febbraio 1997;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa rispettivamente in data 19 dicembre 1996 e 5 marzo 1997 relative tra l'altro, alla modifica della denominazione dell'Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo (Milano) in «Istituto per la tecnologia dei materiali e dei processi energetici» - Milano;

Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alla denominazione dell'Istituto di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 3 dell'Ordinamento dei servizi, D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 14224 in data 14 febbraio 1997 è ulteriormente modificato relativamente alla denominazione dell'Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo (Milano) in: «Istituto per la tecnologia dei materiali e dei processi energetici» - Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 5 giugno 1997

Il presidente: BIANCO

97A6181

DECRETO 3 luglio 1997.

Modificazione all'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi in ordine alla denominazione dell'Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna in Istituto di storia economica del Mezzogiorno (ISEM).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 14224 in data 14 febbraio 1997;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza in data 19 dicembre 1996 relativo alla modifica della denominazione dell'Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna - Napoli, in «Istituto di storia economica del Mezzogiorno» - Napoli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alla denominazione dell'Istituto di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 14224 in data 14 febbraio 1997 è ulteriormente modificato relativamente alla denominazione dell'Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna - Napoli, in «Istituto di storia economica del Mezzogiorno» - Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 3 luglio 1997

Il presidente: BIANCO

97A6182

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto della società «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni». (Provvedimento n. 631).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il provvedimento ISVAP n. 72 del 17 novembre 1995 con il quale «La Piemontese assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, corso Palestro n. 3, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci de «La Piemontese assicurazioni S.p.a.», tenutasi in data 26 giugno 1997, che ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Torino, corso Palestro n. 3, a Torino, corso Palestro n. 5 con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;

Vista altresì la delibera assunta dalla predetta assemblea straordinaria dei soci del 26 giugno 1997 di aumentare gratuitamente il capitale sociale da lire 13.500 milioni a lire 20.000 milioni, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa dell'11 luglio 1997 relativo alla cennata riunione dell'assemblea straordinaria del 26 giugno 1997, rilasciato dal tribunale di Torino;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica dello statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale de «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni», con la modifica parziale apportata agli articoli 2 e 5 che comportano rispettivamente il trasferimento della sede sociale da Torino, corso Palestro n. 3, a Torino, corso Palestro n. 5 e l'aumento gratuito del capitale sociale da lire 13.500 milioni a lire 20.000 milioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6234

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto della società «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni». (Provvedimento n. 632).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni» e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci de «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni», tenutasi in data 26 giugno 1997, che ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Torino, corso Palestro n. 3, a Torino, corso Palestro n. 5, con conseguente parziale modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa dell'11 luglio 1997, relativo alla cennata riunione dell'assemblea straordinaria del 26 giugno 1997, rilasciato dal tribunale di Torino;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica dello statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale de «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni», con la modifica parziale apportata all'art. 2 che comporta il trasferimento della sede sociale da Torino, corso Palestro n. 3, a Torino, corso Palestro n. 5.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6233

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 20 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 8. Comune di Vergemoli. Strada comunale Vergemoli-Grotta del Vento-Fornovolasco - 1° lotto. Rettifica errore materiale ordinanza 202 del 14 maggio 1997. (Ordinanza n. 216).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996,

n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 19 luglio 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 17 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 8 - comune di Vergemoli - strada comunale Vergemoli-Grotta del Vento-Fornovolasco - 1° lotto. Rettifica errore materiale ordinanza n. 202 del 14 maggio 1997;

Considerato che con ordinanza n. 202 del 14 maggio 1997 si è preso atto della perizia di variata distribuzione della spesa importo invariato L. 1.055.345.735;

Rilevato che nell'indicare i risultati dell'affidamento per errore materiale è stata indicata la società Tecnes S.r.l. di Sala Braganza (Parma) con ribasso del 21%;

Rilevato invece come risulta dalla deliberazione di G.M. n. 101 del 6 agosto 1996 che i lavori sono stati affidati dalla società Battaglia Vando & C. S.r.l., con sede a Gallicano, con un ribasso d'asta del 4,15%;

Considerato peraltro che i quadri economici contenuti nell'ordinanza di cui all'oggetto sono riportati correttamente;

Ordina:

1) di correggere l'ordinanza n. 202/97 per errore materiale nella parte della narrativa in cui si indicano i dati dell'affidamento dei lavori, come spiegato in premessa;

2) di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 20 giugno 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A6102

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 30-*bis*. Genio civile di Pisa. Lavori di sistemazione dell'alveo del torrente Turrite di Gallicano e affluenti nell'attraversamento dell'abitato di Fornovolasco. Perizia di variante e suppletiva n. 1056. Intervento n. 54. Costruzione ponte sul torrente Turrite in località Fornovolasco. Presa d'atto. (Ordinanza n. 217).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 19 luglio 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 17 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza;

Considerato che a seguito dell'affidamento a trattativa privata all'RT.I. Cooperativa Terra Uomini e Ambiente - Santi Dionisio S.r.l. con ribasso del 5,25% sui prezzi unitari si è determinato un importo netto pari a L. 779.717.126 per complessive L. 1.066.588.044;

Visto che durante lo svolgimento dei lavori si è determinata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori in quantità diversa da quella prevista dal progetto originario per la costruzione dei muri di sostegno che ha dato maggiori garanzie di stabilità ai fabbricati che si affacciano sul torrente;

Considerato che con ordinanza n. 158 del 12 novembre 1996 è stata approvata la terza integrazione a parziale rimodulazione del piano di cui all'ordinanza n. 2449/96 con la quale è stata autorizzata la spesa di L. 250.000.000 relativa alla costruzione del ponte sul torrente Turrite in località Fornovolasco inserita come intervento n. 54;

Visto che l'ufficio incaricato della progettazione relativa all'intervento di cui al punto precedente del genio civile ha ritenuto opportuno inserire il progetto del ponte sul torrente Turrite nel centro abitato di Fornovolasco nella perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento n. 30 in corso di esecuzione, garantendo in questo modo una maggiore celerità nell'esecuzione avvalendosi delle ditte già operanti e consentendo vantaggi economici derivanti dall'applicazione dello stesso ribasso di quello offerto per i lavori principali;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 30 - Genio civile di Pisa. Lavori di sistemazione dell'alveo del torrente Turrite di Gallicano e affluenti nell'attraversamento dell'abitato di Fornovolasco per l'importo di L. 1.115.000.000 con progetto dello studio associato ingegneria per l'ambiente approvato con decreto n. 6229 del 17 settembre 1996;

Rilevato che nel medesimo piano è incluso altresì il seguente intervento: intervento n. 54. Costruzione ponte sul torrente Turrite in località Fornovolasco. Importo L. 250.000.000;

Considerato che l'importo della perizia di variante e suppletiva rientra nel 30% dell'intervento n. 30;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1058 redatta dall'ufficio del genio civile di Pisa in data 19 marzo 1997 trasmesso con nota del 19 marzo 1996 e approvata con decreto n. 2974 del 22 maggio 1997;

Ordina:

1) di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa agli interventi n. 30-*bis* per l'importo di L. 250.000.000, redatto dall'Ufficio del genio civile di Pisa come in premessa ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico per l'intervento complessivo:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta pari al 5,25%	L.	978.767.500
B) Somme a disposizione	»	321.690.489
Importo perizia	L.	1.300.457.989
Importo totale di progetto in c/t	L.	1.300.460.000

2) di trasmettere all'ufficio del genio civile di Pisa la presente ordinanza;

3) la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 20 giugno 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A6103

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 58. Regione Toscana. Genio civile di Pistoia. Sistemazione del costone franoso all'ingresso dell'abitato di Cardoso. Importo L. 238.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 218).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179, dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 58. Regione Toscana. Genio civile di Pistoia. Sistemazione del costone franoso all'ingresso dell'abitato di Cardoso. Importo L. 238.000.000;

Considerato che tale intervento è stato qualificato di urgente come risulta dal verbale di somma urgenza redatto dal genio civile di Pistoia in data 2 maggio 1997, a causa degli eventi in esso accertati che hanno aggravato le condizioni della strada;

Vista la necessità di autorizzare una forma celere di affidamento come previsto dall'art. 3.1 del disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Vista la perizia di somma urgente redatta dall'ufficio del genio civile di Pistoia e trasmessa nota del 12 maggio 1997, n. 779 di prot.;

Ordina:

1) di prendere atto della perizia di somma urgenza relativa all'intervento n. 58. Genio civile di Pistoia. Sistemazione con somma urgenza del costone franoso all'ingresso dell'abitato di Cardoso. Importo di L. 238.000.000, redatto dall'ufficio del genio civile di Pistoia come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A)	Per lavori a misura	L.	156.759.500
	Per lavori in economia	»	42.605.000
	Imprevisti e arrotondamenti ..	»	635.000
	Totale lavori ...	L.	200.060.000
B)	Per somme per IVA 19%	L.	38.000.000
	Totale complessivo ...	L.	238.000.000

2) di autorizzare ai sensi dell'art. 3.1 dell'ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996 l'affidamento dell'intervento in forma celere;

3) di trasmettere all'ufficio del genio civile di Pistoia la presente ordinanza;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 20 giugno 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A6104

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 155. Comune di Seravezza. Lavori di realizzazione di fogna nera e bianca nella frazione di Fabiano e parte di Basali. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 450.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 219).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158, del 12 novembre 1996 e n. 179, dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 155. Comune di Seravezza. Lavori di realizzazione della fognatura nera e bianca in frazione di Fabiano e parte di Basati. Importo L. 410.000.000;

Considerato che con ordinanza n. 168 del 10 dicembre 1996 si è preso atto del progetto dell'intervento n. 155 e che con la stessa ordinanza si è preso atto che l'importo progettuale supera di L. 40.000.000 l'importo previsto nel piano di finanziamento a carico dell'ente attuatore, come risulta dalla D.C.C. n. 97/1996;

Vista la D.G.M. n. 850 del 18 dicembre 1996 con la quale si aggiudicano i lavori di cui all'oggetto alla Piemme S.n.c. di Pardini e Masini, con sede in Viareggio per un ribasso del 12,75%;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di effettuare il collegamento delle varie condotte ai collettori principali, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla perizia;

Vista la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dell'ufficio tecnico del comune di Seravezza trasmessa con nota del 22 maggio 1997, n. 830 di prot. approvata con D.G.M. n. 216 del 2 aprile 1997;

Ordina:

1) di prendere atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa relativa all'intervento n. 155. Comune di Seravezza. Lavori di realizzazione di fognatura nera e bianca nella frazione di Fabiano e parte di Basati. Importo invariato di L. 450.000.000, redatta dall'Ufficio tecnico del comune di Seravezza come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A)	Per lavori al netto del ribasso d'asta	L.	48.271.062
B)	Per somme a disposizione:		
	*b)*1 per Iva 10%	»	4.827.106
	Totale complessivo . . .	L.	53.098.168

2) di prendere atto del nuovo quadro economico dell'intervento n. 155 a seguito della presente perizia che risulta il seguente:

A) Per lavori principali	L.	330.042.320
per perizia	»	48.271.062
Totale lavori ...	L.	378.313.382
B) Somme a disposizione:		
b1) per allacci elettrici	L.	2.000.000
b2) per espropri	»	7.500.000
b3) per spese tecniche e arrotondamenti	»	24.355.279
b4) per Iva	»	37.831.339
Totale ...	L.	71.686.618
Totale progetto ...	L.	450.000.000

3) di trasmettere al comune di Seravezza la presente ordinanza;

4) la presa d'atto delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 20 giugno 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A6105

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 8. Comune di Vergemoli. Strada comunale Vergemoli-Grotta del Vento-Fornovolasco. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo generale dell'intervento L. 1.175.349.735. Presa d'atto. (Ordinanza n. 220).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 8. Comune di Vergemoli. Strada comunale Vergemoli. Grotta del Vento. Fornovolasco. Importo di L. 1.100.000.000;

Considerato che con ordinanza n. 21 del 3 agosto 1996 si è preso atto del progetto dell'intervento n. 8 e che a seguito dell'affidamento l'importo risulta pari a L. 1.055.349.735;

Vista la delibera della giunta municipale n. 37 del 13 marzo 1997, rettificata con successiva delibera della giunta municipale n. 56 del 28 aprile 1997, con la quale si è approvata una perizia di variata distribuzione di spesa che ha determinato un nuovo quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto prevedendo la somma pari a L. 937.508.850 per lavori e la somma di L. 16.057.400 per lavori in economia, di cui si è preso atto con ordinanza n. 202 del 14 maggio 1997;

Considerato altresì che a seguito della terza rimodulazione del piano degli interventi approvata con i provvedimenti sopra indicati l'importo dell'intervento è stato rimodulato di ulteriori L. 120.000.000, per un importo complessivo pari a L. 1.175.349.735;

Vista l'ordinanza n. 205 del 14 maggio 1997 con cui il commissario ha preso atto del progetto esecutivo del secondo lotto per l'utilizzo dell'importo rimodulato pari a L. 120.000.000, denominato intervento 8/1 e che a seguito dell'affidamento l'importo risulta pari a L. 100.799.572, come risulta dalla delibera della giunta municipale n. 33 del 13 marzo 1997;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 8/1 l'amministrazione comunale ritiene opportuno eseguire ulteriori opere per far fronte a necessità che si sono manifestate in ordine ai lavori di sistemazione della viabilità provvisoria e alternativa Vergemoli - Fornovolasco dirette al completamento dei tratti oggetto dell'intervento, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla perizia di cui all'oggetto;

Considerato che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere all'impiego delle somme a disposizione per lavori in economia e parte delle spese tecniche per fare fronte alle suesposte necessità previste nel quadro economico dell'intervento n. 8, come risulta approvato con la delibera della giunta municipale n. 37 del 13 marzo 1997;

Vista la perizia suppletiva di variata distribuzione della spesa redatta dell'ufficio tecnico del comune di Vergemoli per l'utilizzo delle somme a disposizione previste nel quadro economico per i lavori in economia, approvata con delibera della giunta municipale n. 77 del 13 maggio 1997;

Ordina:

1) di prendere atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa relativa all'intervento n. 8 - comune di Vergemoli - Strada comunale Vergemoli - Grotta del Vento - Fornovolasco. Importo complessivo di progetto invariato di L. 1.175.349.735 redatta dall'ufficio tecnico del comune di Vergemoli come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A) per lavori	L.	104.319.081
B) per somme a disposizione:		
b.1) per I.V.A 10%	»	10.431.908
b.2) spese tecniche	»	—
b.3) per ribasso d'asta	»	5.249.011
Totale complessivo	L.	120.000.000

2) di prendere atto altresì del quadro economico del primo lotto:

A) per lavori	L.	952.106.486
B) per somme a disposizione:		
b.1) per progettazione	»	—
b.2) per direzione lavori	»	—
b.3) per I.V.A. 19%	»	95.210.649
b.4) per occupazione ed espropri	»	—
b.5) per collaudo statico, amministrativo e segnaletica stradale	»	8.032.600
Totale complessivo	L.	1.055.349.735

3) di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 20 giugno 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A6106

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 166. Regione Toscana. Genio civile di Massa Carrara. Sistemazione idraulica e ambientale dell'ex Lago di Porta. Primo lotto. Importo L. 4.425.975.184. Presa d'atto. (Ordinanza n. 221).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 166 - Regione Toscana - Genio civile di Massa Carrara - Lavori di sistemazione idraulica e ambientale dell'ex Lago di Porta. Importo di L. 8.800.000.000;

Considerato che i lavori di cui all'oggetto rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 4, primo comma dell'ordinanza n. 2449/96;

Rilevato altresì che l'ufficio del genio civile incaricato della progettazione ha ritenuto di articolare l'intervento in stralci funzionali, come previsto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del piano regolatore generale n. 30/96, di cui il primo lotto relativo alla realizzazione delle opere di ingegneria idraulica e ambientale per la cassa di espansione del F. Versilia presso il Lago di Porta;

Visto il progetto relativo al primo lotto dell'intervento redatto dagli ingg. C. Viti, N. Croce e M. Bacci dell'Iris S.p.a. su incarico del genio civile di Massa Carrara, come risulta dal decreto dirigenziale n. 1931 dell'8 aprile 1997, trasmesso con nota del 3 giugno 1997, n. 888 di prot. e approvato con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile n. 3122 del 28 maggio 1997;

Ordina:

1) di prendere atto del progetto relativo all'intervento n. 166 - Genio civile di Massa Carrara - Sistemazione idraulica e ambientale dell'ex Lago di Porta. Primo lotto. Importo L. 4.425.975.184 redatto dai professionisti come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A) per lavori a base di gara	L.	2.429.100.000
per opere idrauliche e strutturali, per opere di ingegneria naturalistica e sistemazione ambientale	»	798.031.800
Totale lavori ...	L.	3.227.131.800
B) somme a disposizione dell'amministrazione:		
per imprevisti (5%)	L.	161.356.590
per I.V.A.	»	643.812.794
per espropri	»	93.674.000
per spese tecniche e arrotondamenti	»	300.000.000
Totale somme a disposizione ...	L.	1.198.843.384
Totale complessivo ...	L.	4.425.975.184

2) di trasmettere al genio civile di Massa Carrara la presente ordinanza;

3) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 20 giugno 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A6107

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997. Contributi per l'assistenza e l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati. (Ordinanza n. B/222).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 1996

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, nei territori dei comuni della provincia di Massa Carrara individuati dalla ordinanza medesima;

Visto che la predetta ordinanza dispone inoltre, all'art. 7, che ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili è assegnato: *a)* un contributo per l'assistenza fino ad un massimo di lire 20 milioni, tenuto anche conto del danno subìto a beni immobili e mobili; *b)* un contributo mensile di lire 600.000 per il periodo massimo di un anno per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari medesimi;

Considerato che all'assegnazione dei predetti contributi provvede, ai sensi del medesimo art. 5, il commissario delegato, avvalendosi dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati;

Considerato che, sulla base delle segnalazioni dei sindaci dei comuni interessati, risulta che:

nel comune di Aulla è stata emessa ordinanza di evacuazione n. 168 in data 18 novembre 1996, per l'edificio sito in via Don Corsini, 42, località Albiano M. e che la medesima ordinanza è stata revocata in data 20 novembre 1996;

nel comune di Mulazzo è stata emessa ordinanza di evacuazione n. 719 in data 8 gennaio 1997 per l'edificio sito in via dello Spino Secco e che il suddetto provvedimento è tuttora operativo;

Ritenuto che il contributo mensile di lire 600.000 per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, essendo calcolato appunto su base mensile, possa essere applicato esclusivamente qualora la inagibilità dell'immobile, sia a seguito di distruzione che di provvedimento autoritativo del sindaco, si protragga per un numero di giorni pari almeno a 10 e che pertanto, sulla base delle sudette segnalazioni, del contributo medesimo possono beneficiare i soli nuclei familiari residenti nel comune di Mulazzo, la cui evacuazione perdura dal gennaio del corrente anno;

Verificato, sulla base delle certificazioni anagrafiche che, nell'immobile sito in via dello Spino Secco, 6, nel comune di Mulazzo risiedono n. 2 nuclei familiari;

Considerato il termine massimo di un anno previsto, per il contributo in oggetto, dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2554/97;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2554/97, anche il contributo per l'assistenza si applica ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e che il medesimo deve essere calcolato tenuto anche conto del danno subìto a beni immobili e mobili;

Visto che per entrambi i predetti contributi è assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 80 milioni;

Ritenuto di applicare in via prioritaria il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e di destinare ai contributi per l'assistenza la quota del complessivo finanziamento di lire 80 milioni che residua dopo l'applicazione del suddetto contributo prioritario;

Ritenuto inoltre che ai fini della determinazione del contributo per l'assistenza sia considerato, oltre l'ammontare del danno subìto ai beni immobili e mobili, altresì il numero dei componenti il nucleo familiare;

Valutato di procedere tramite gli uffici regionali all'accertamento del danno, avvalendosi dei comuni per la concessione e l'erogazione del contributo;

Ordina:

1) A ciascuno dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili, nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97 è assegnato:

a) un contributo, per l'autonoma sistemazione, di L. 600.000 (seicentomila) per ciascun mese o frazione di mese superiore a 10 giorni di evacuazione, fino al massimo di un anno;

b) un contributo di assistenza di ammontare non superiore a lire 20 milioni (ventimilioni), calcolato sulla base dei criteri di cui al successivo punto 3.

2) L'ammontare del contributo di assistenza da destinare complessivamente ai soggetti beneficiari è determinato in lire 65.600.000 (sessantacinquemilioniseicentomila) corrispondenti alla differenza tra il fondo di lire 80 milioni di cui all'art. 7, comma 5 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97 e la somma di lire 14.400.000 destinata alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati.

3) L'ammontare del contributo di assistenza è determinato, per ciascuno dei nuclei familiari beneficiari e nel limite di lire 20 milioni, come segue:

lire 1.000.000 (unmilione) per ciascuno dei componenti il nucleo familiare;

il rimanente in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni subiti all'immobile di residenza e ai beni mobili di proprietà, accertato tramite perizia redatta da un tecnico della regione Toscana; la suddetta percentuale, che non può comunque essere superiore al 15 per cento del valore del danno, sarà determinata dal rapporto tra l'entità complessiva dei danni accertati e la disponibilità di lire 65.600.000 (sessantacinquemilioniseicentomila) di cui al precedente punto 2.

4) Ai fini della valutazione del danno e della redazione della perizia si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.2, 3.5, 4.5.1 dell'ordinanza commissariale n. 23 del 12 febbraio 1997 avente ad oggetto «Disposizioni operative per la concessione di contributi a fondo perduto di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito con legge n. 677 del 31 dicembre 1996».

5) Ai fini della concessione dei contributi di cui al punto 1, gli interessati presentano domanda al sindaco del comune ove è sito l'immobile evacuato, entro il giorno 31 luglio 1997.

Il sindaco, effettuate le verifiche di competenza in ordine alla composizione del nucleo familiare e alla situazione di inagibilità dell'immobile, comunica i dati al commissario che provvede, sulla base della valutazione dei danni, a determinare la percentuale relativa alla quota del contributo di assistenza ai sensi del precedente punto 3. Le perizie per la valutazione dei danni sono trasmesse al sindaco il quale provvede alla determinazione e alla concessione del contributo.

6) I sindaci provvedono altresì alla erogazione dei contributi, entro sette giorni dall'avvenuta assegnazione dei fondi da parte del commissario e presentano al medesimo commissario la relativa rendicontazione, entro i successivi trenta giorni.

7) Il presente provvedimento è comunicato ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97 i quali provvedono a darne adeguata pubblicità nelle forme previste dall'ordinamento.

Firenze, 20 giugno 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A6108

ORDINANZA 25 giugno 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 220. Comune di Pietrasanta. Fognature e corsi d'acque: rifacimento di parti scatolari sul fosso delle Iare, rifacimento di collettore per smaltimento acque meteoriche in via Aurelia da Pontestrada a via 1° Maggio. Patrimonio edilizio. III lotto. Rifacimento palestra dell'istituto d'arte Stagio Stagi. Perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa. Importo complessivo di L. 237.038.134. Presa d'atto. (Ordinanza n. 223).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla Presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 220 - Fognatura e corsi d'acqua: rifacimento di parti scatolari sul fosso delle Iare,

rifacimento di collettore per smaltimento acque meteoriche in via Aurelia da Pontestrada a via 1° Maggio. Patrimonio edilizio. Importo di L. 760.000.000;

Visto che il comune di Pietrasanta ha ritenuto opportuno e conveniente articolare tale intervento in cinque lotti funzionali;

Considerato che con ordinanza n. 81 dell'11 settembre 1996 il commissario ha preso atto dei progetti relativi ai cinque lotti predisposti dal comune di Pietrasanta e approvati con relative delibere di giunta municipale;

Considerato che con la stessa ordinanza il commissario ha preso atto che l'importo dei progetti predisposti dall'ente attuatore supera lo stanziamento del Piano, nonché ha preso atto della necessità di riportare le spese tecniche entro il limite del 10% previsto al punto 2.3 dell'ordinanza;

Visto che l'importo dell'intervento in esame è stato ridotto con la terza e la quarta rimodulazione di complessive L. 195.401.800, determinando un'importo pari a L. 584.598.200;

Considerato che il terzo lotto relativo al rifacimento della palestra dell'istituto Stagio Stagi di importo pari a L. 200.000.000 è stato affidato alla società Lorenzini Piero S.a.s. per un importo netto dei lavori pari a L. 139.294.881;

Visto che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario effettuare nuove opere e alcune modifiche, come risulta dalla delibera della giunta municipale n. 523 del 22 maggio 1997;

Vista la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione della spesa, redatta dal direttore dei lavori ing. F. Paoli, che eleva l'importo dei lavori a L. 181.083.372 determinando una maggiore spesa di L. 37.038.134, approvata con delibera della giunta municipale n. 523 del 22 maggio 1997 e trasmessa con nota n. 985 di prot. dell'11 giugno 1997;

Considerato che alla maggiore spesa l'Ente attuatore fa fronte con proprie risorse;

Ordina:

1) di prendere atto della perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione della spesa relativa all'intervento n. 220 - Terzo lotto. Importo di L. 237.038.134, redatta dal direttore dei lavori come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

Per lavori appaltati	L.	139.294.881
Importo netto lavori suppletiva	»	20.500.746
Economie	»	21.287.718
Totale lavori . . .	L.	181.108.337
Spese tecniche	L.	18.108.337
I.V.A. 19%	»	37.846.425
Totale complessivo . . .	L.	237.038.134

2) di trasmettere all'ufficio del comune di Pietrasanta la presente ordinanza;

3) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 20 giugno 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A6109

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

DELIBERAZIONE 15 luglio 1997.

Misure di salvaguardia per garantire l'attuazione del progetto di piano per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno.

L'AUTORITÀ DI BACINO

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», ed in particolare gli articoli 12 e 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Minstri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230 «Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/1984. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive»;

Visti gli obblighi di rispetto delle opere idrauliche riportate nella «Carta delle opere idrauliche presenti nel bacino dell'Arno», facente parte del progetto di piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 95 del 17 luglio 1996;

Considerato che negli ultimi anni si sono verificati nel bacino dell'Arno gravi eventi alluvionali con danni ingentissimi a persone e cose e che tale situazione ha individuato come l'intero sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene di carattere eccezionale, ma, soprattutto lungo gli affluenti, anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di là dell'emergenza, la necessità di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua;

Vista la propria precedente deliberazione n. 95 del 17 luglio 1996 con la quale, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 183/1989, si provvedeva all'adozione del progetto di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno;

Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalità primaria e ineludibile di difesa dal rischio idraulico;

Considerato che la strategia del piano è impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulico-forestali, sulla realizzazione di interventi strutturali (aree d'espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, etc.) da ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui è ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumità delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;

Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate per la predisposizione del progetto di piano di bacino, come aree di pertinenza fluviale lungo l'Arno e lungo le aste dei principali affluenti e/o aree, interessate da eventi alluvionali recenti, siano tuttora oggetto di urbanizzazione con riduzione del reticolo idraulico minore, nonché di compromissione idrogeologica con aumento del rischio di esondazione o ristagno;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Visto il protrarsi delle procedure necessarie per l'approvazione del piano di bacino, il corretto svolgimento delle quali richiede l'espressione di pareri di diversi organi collegiali e necessita pertanto di congrui tempi istruttori per addivenire alla definitiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla cui data, in base l'art. 17, comma 5, della legge n. 183/1989, le disposizioni contenute nel piano medesimo avranno carattere immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, se dichiarate di tale efficacia;

Rilevata, per i motivi sopradetti, la necessità di preservare le aree destinate all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica previsti dal progetto di piano, rappresentate nella «Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno», facente parte del progetto di piano di bacino adottato, nonché la necessità di evitarne la compromissione nel periodo tra adozione del progetto di piano e approvazione del piano stesso, consentendo, nell'interesse pubblico, prevalente e immediato, l'attuazione dello stesso una volta approvato e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumità e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;

Rilevato che sono di interesse del piano anche le aree rappresentate negli ambiti di cui alla «Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e degli affluenti», anch'essa facente parte del progetto di piano adottato;

Rilevato altresì che il progetto di piano contiene anche la cartografia delle aree che sono state soggette ad allagamento per eventi alluvionali che si sono succeduti dal 1966 ad oggi, indicata come «Carta guida delle aree allagate»;

Dato atto che l'Autorità di bacino ha provveduto a dare ampia diffusione e pubblicità al progetto di piano e agli interventi in esso previsti sia nella fase precedente all'adozione (si veda, tra l'altro, la conferenza regionale sul bacino dell'Arno, tenutasi a Firenze il 5 aprile 1996 e i seminari provinciali preparatori del 15, 22 e 29 marzo 1996, tenutisi rispettivamente ad Arezzo, Empoli e Pisa) sia nella fase successiva e che lo stesso è inoltre rimasto a disposizione per la consultazione nei termini, nei modi e nelle sedi previste dall'art. 18 della legge n. 183/1989;

Visto il verbale della seduta del 15 luglio 1997 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale;

Delibera:

Art. 1. — Di porre sotto vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa e per consentire l'attuazione del piano di bacino, fino alla data di approvazione dello stesso, e comunque per un periodo di un anno a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento, le aree delimitate nella cartografia della «Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno» del progetto di piano adottato con delibera del comitato istituzionale n. 95 del 17 luglio 1996, riferite a:

aree di espansione e casse di laminazione;

serbatoi di laminazione;

interventi di laminazione con «bocche tarate», etc.;

l'area interessata dagli attuali «Stagni di Gaine» in comune di Sesto Fiorentino;

nonché le aree golenali e di prima pertinenza fluviale, indicate come P1 e P nella legenda della «Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e dei suoi affluenti» del progetto di piano adottato.

Art. 2. — Sono escluse dal vincolo di cui all'art. 1:

gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;

le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonché le opere di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti;

le opere pubbliche in corso di appalto o già affidate alla data della presente delibera;

le opere pubbliche che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e Autorità di bacino;

le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come *A, B* e *D* di completamento;

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;

Possono altresì essere escluse dal presente vincolo, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla marginalità delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla previsione del progetto di piano e a condizione che i comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla legge n. 225/1992 e dalla legge regionale n. 46/1996:

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.

Gli interventi di cui ai commi precedenti devono intendersi equiparati a quelli regolamentati nell'articolo 93 del testo unico n. 523/1904 e pertanto sono assoggettati allo stesso regime autorizzativo da parte della competente autorità idraulica secondo il disposto di cui decreto del Ministro del lavori pubblici 1° dicembre 1993, con parere vincolante da rendersi nel termine di novanta giorni.

Art. 3. — I comuni devono dare notizia all'Autorità di bacino di eventuali concessioni edilizie negli ambiti individuati nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e dei suoi affluenti», fatta eccezione per le aree P1 e P già vincolate ai sensi dell'art. 1 analogamente gli organi statali, regionali e gli altri enti territoriali dovranno comunicare all'Autorità di bacino eventuali previsioni o realizzazioni di nuove opere pubbliche di loro competenza nell'ambito delle stesse aree.

Art. 4. — Fatto salvo quanto definito nell'art. 1 del presente provvedimento, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree inondate, rappresentate nella «Carta guida delle aree allagate», allegata al progetto di piano, potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

Art. 5. — Al fine di garantire la coerenza degli interventi da realizzarsi nel bacino dell'Arno, tutti gli interventi strutturali, anche non ricompresi nel progetto di piano, tesi alla riduzione del rischio idraulico e alla prevenzione di eventi calamitosi, possono essere realizzati previo parere dell'Autorità di bacino. Decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'Autorità di bacino si intende espresso in senso favorevole. Il segretario generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico nel casi di particolare rilievo, e relazionando al comitato istituzionale nella prima seduta utile.

Art. 6. — Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

Art. 7. — La presente delibera sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la misura è destinata ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.

Roma, 15 luglio 1997

Il presidente: MATTIOLI

Il segretario generale: NARDI

97A6131

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale 14 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1994;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996 «modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali» (tab. XXXV);

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione ed emanazione del regolamento didattico di Ateneo è necessario comunque procedere alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al Corso di laurea in scienze ambientali (tab. XXXV);

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze ambientali, adunanza del 4 marzo 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 7 e 14 aprile 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 14 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1994, è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli e gli stessi saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione;

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 1.

Finalità, afferenze, accesso

Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale, e in particolare deve assicurare:

a) una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistemico;

b) la capacità di individuare e organizzare le interazioni fra specialisti anche di diversi settori;

c) l'abilità nella indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Durata e articolazione del corso

La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Il consiglio di facoltà può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o da una semi-annualità di almeno 40 ore.

Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di 40 ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Tale attività comporta un massimo di 600 ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio di facoltà, attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Il consiglio di facoltà può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

In ogni caso il numero degli esami da superare, per accedere all'esame di laurea, deve essere compreso tra 27 e 30, ed è stabilito dal regolamento didattico.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione della tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 3.

Regolamento di ateneo

La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento nazionale del corso di laurea, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà attua quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) il consiglio definisce, nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche di cui all'art. 5, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate nel regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad es., I, II, istituzioni, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

b) indica gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

c) indica, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì, nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

d) indica i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza, e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà aver conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

e) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

f) indica i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

Art. 5.

Articolazione del corso di laurea

La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio d'integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere alla attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio di facoltà provvede ad organizzare il laboratorio d'integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso del laboratorio d'integrazione, con una prova finale scritta e orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

a) Area matematica (200 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di analisi matematica, algebra e geometria ed applicazioni; fondamenti di probabilità; elementi di statistica con applicazioni; elementi di calcolo numerico e programmazione; applicazioni ambientali dell'informatica; modelli matematici in campo ambientale.

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B.

b) Area fisica (200 ore).

Argomenti dei corsi: grandezze fisiche e loro misura; cinematica; dinamica; meccanica del corpo rigido; campo gravitazionale; fondamenti di struttura della materia; dinamica dei fluidi; oscillazioni ad onde; termodinamica; elettricità e magnetismo; ottica; elementi di fisica quantistica; misure fisiche e metodi fisici di laboratorio con orientamento ambientale; modelli fisici dei processi ambientali; valutazione ed elaborazione dei dati.

Settori: B0IA, B01B.

c) Area chimica (280 ore).

Argomenti dei corsi: legame chimico; stati di aggregazione della materia; equilibri chimici; soluzioni, acidi e basi; reazioni chimiche; sistema periodico e chimica degli elementi; elettrochimica; radiochimica; termodinamica chimica; reattività; cinetica chimica; atomo di carbonio; struttura e proprietà delle molecole; composti organici e loro conversioni nell'ambiente; molecole

di interesse biologico; principi dell'analisi chimica; metodi analitici e loro applicazioni di laboratorio; inquinanti chimici; diffusione e ripartizione di sostanze chimiche; processi e sostanze ecocompatibili.

Settori: C01A, C02X, C03X, C05X, C11X.

d) Area scienze della terra (240 ore).

Argomenti dei corsi: minerali e rocce; principi di petrologia; geologia degli ambienti sedimentari; stratigrafia; principi di geologia strutturale; dinamica endogena, vulcanologia; geomorfologia; rischi geologici; valutazione e gestione delle risorse; cicli idrologici; rilevamento e fotointerpretazione; equilibri e cicli geochimici fisica e dinamica dell'atmosfera e dell'idrosfera; sistema climatico; meteorologia; fisica della terra solida; misure geofisiche e telerilevamento.

Settori: D01B, D01C, D02A, D03B, D03C, D04A, D04C, H05X.

e) Area biologica (280 ore).

Argomenti dei corsi: caratteri generali dei viventi; cellule procarioti ed eucarioti; riproduzione ed ereditarietà; evoluzione biologica; principi di morfologia e sistematica animale e vegetale; ecofisiologia vegetale; principi di fisiologia e biochimica cellulare; enzimi; metabolismo delle sostanze tossiche; fisiologia animale ed umana in relazione all'ambiente; fondamenti ed aspetti ambientali della genetica; principi di microbiologia ambientale.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E05A, E11X, E12X.

f) Area ecologica (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi e concetti di ecologia e di ambiente; ecologia di specie, di popolazioni, di comunità, del funzionamento; energia e produttività ecologica; cicli biogeochimici; omeostasi ambientale; successioni; ambienti terrestri, delle acque interne marini; biomi e biosfera; ecologia applicata a gestione e governo delle risorse, dei processi, degli ambienti naturali e culturali; fondamenti metodologici dell'analisi di sistemi ecologici; principi di demografia.

Settore: E03A.

g) Area giuridico-economica-valutativa (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi, fonti e caratterizzazioni del diritto ambientale. normativa, amministrazioni; strumenti e procedure per la tutela; aspetti penali; concetto di danno ambientale; principi legislativi e amministrativi per le localizzazioni; principi di economia ambientale; definizioni e campo di applicazione della valutazione d'impatto ambientale; studi di impatto ambientale e di mitigazione dell'impatto; principi di educazione e sociologia ambientale.

Settori: D02A, E02C, E03A, E03B, G01X, H02X, H14A, H15X, N01X, N05X, N09X, P01A, Q05D.

INDIRIZZI

La facoltà può istituire uno o più indirizzi fra quelli di seguito riportati (terrestre, marino e atmosferico).

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate nella sede.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al terzo anno. Per quanto riguarda gli indirizzi terrestre, marino e atmosferico, la facoltà può utilizzare un modulo dell'area matematica e dell'area fisica del triennio comune unendoli a moduli di seguito previsti per ciascun indirizzo alfine di fornire corsi specialistici dedicati da un lato all'utilizzazione di metodi informatici e statistici, dall'altro alle analisi ambientali con metodologie fisiche.

Il monte orario complessivo degli insegnamenti di indirizzo è di almeno 840 ore, corrispondenti a 20 moduli didattici più un modulo di laboratorio di integrazione, sempreché tale laboratorio non sia stato effettuato nel triennio; e ciò ovviamente in aggiunta ai moduli didattici richiesti per il triennio. In particolare, oltre agli otto moduli (almeno 320 ore) previste nella presente tabella per ciascun indirizzo, la facoltà determinerà un ulteriore modulo per ciascuna delle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica ed ecologica (e quindi almeno altre 240 ore complessive) che uniti a moduli specifici dell'indirizzo possono costituire corsi monodisciplinari o integrati.

Per i sei moduli afferenti alle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica, ecologica, nonché per i sei moduli a copertura delle restanti ore a disposizione della facoltà, a completamento del *curriculum* didattico, la facoltà determinerà gli insegnamenti relativi attingendoli da quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, in modo funzionale alla caratterizzazione di *curricula* degli indirizzi.

Sono di seguito riportate le aree didattiche obbligatorie degli indirizzi:

A) *Indirizzo terrestre.*

Area chimica: un modulo. Contenuti: recupero, riciclo e smaltimento dei materiali e dei reflui industriali e urbani; tecnologie integrate d'intervento.

Settore: C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: cicli, modelli e rischi idrogeologici composizione e struttura dei suoli, effetti antropici nei suoli; land evaluation; metodi di rilevamento e analisi dei suoli.

Settori: D02B, G07B.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: associazioni vegetali; tutela e ripristino della vegetazione; piante e terreno; metabolismo e cicli di nutrienti nel terreno, corpi idrici e loro popolamenti;

dinamiche ecologiche nelle acque interne; acque e perturbazioni antropiche; effetti ecotossicologici dei contaminanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X.

B) *Indirizzo marino.*

Area chimica: un modulo. Contenuti: qualità delle acque marine; fenomeni d'interfaccia; parametri dell'inquinamento e loro determinazione; metodi di disinquinamento.

Settore: C01A.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: geologia marina; sedimenti come traccianti; geomorfologia e gestione delle coste; ambienti marini; sistemi, dinamiche e modelli oceanografici; strumentazione oceanografica metodi d'indagine in mare.

Settori: D01B, D04B, D04C.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: vegetali marini e loro ecofisiologia; biologia marina; planctologia; ecologia marina; produttività, cicli di nutrienti, scambi di materia ed energia, catene trofiche; modelli ecologici, biochimica degli organismi marini.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E03A, E05A.

C) *Indirizzo atmosferico.*

Area chimica: due moduli. Contenuti: bilanci energetici ed entropici in atmosfera; trasporto di gas e particelle; inquinamento e reazioni chimiche in atmosfera; analisi e monitoraggio di contaminanti atmosferici; elaborazione chemiometrica dei dati.

Settori: G01A, C02X, C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: radiazione solare; scambi di materia ed energia fra terra ed atmosfera; composizione dell'involucro gassoso della terra geochimica degli elementi e dei nuclidi in atmosfera; meteorologia e climatologia globale; modelli geofisici; metodi fisici di rilevamento.

Settori: D03C, D04C.

Area biologica ed ecologica: tre moduli. Contenuti: aerospora; scambi gassosi fra biosfera ed atmosfera; stress abiotici delle piante; effetti di attività antropiche; cambiamenti globali; effetti ecotossicologici e genotossici degli inquinanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E05X, E07X, E11X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 luglio 1997

p. *Il rettore:* CERNIGLIARO

97A6132

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 9 ottobre 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 20 dicembre 1996, con la quale il consiglio della facoltà di farmacia ha provveduto ad adeguare gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche in conformità ai decreti ministeriali sopra indicati;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1997;

Veduta la delibera del consiglio della facoltà di farmacia del 28 maggio 1997, approvata dalle autorità competenti;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione VI «Norme speciali per la facoltà di farmacia», viene ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 86, 87 e 88 sono soppressi e sostituiti come segue:

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 86. — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 87 *(Durata ed articolazione del corso di laurea).* — La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 89.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 88 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà nel recepire nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 90 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della comunità europea di cui al successivo art. 89.

Art. 89 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 90 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea. Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 90 *(Articolazione del corso di laurea).* — Settori scientifico-disciplinari - Annualità - Obiettivi didattico-formativi.

Area 1 - *Fisica-matematica* (due annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari: A02A analisi matematica, A04A analisi numerica, A02B probabilità e statistica matematiche, B01B fisica, K05A sistemi per l'elaborazione dell'informazione, K05B informatica, S01B statistica per la ricerca sperimentale.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore B01B viene attivato l'insegnamento di fisica.

Area 2 - *Chimica* (tre annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari: C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

Sono obbligatorie: almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore C03X viene attivato l'insegnamento di chimica generale ed inorganica, nel settore C05X viene attivato l'insegnamento di chimica organica e nel settore C01A viene attivato l'insegnamento di chimica analitica.

Area 3 - *Biologica* (quattro annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari: E02A zoologia, E05A biochimica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore E08X viene attivato l'insegnamento di biologia vegetale, nel settore E13X viene attivato l'insegnamento di biologia animale, nel settore E05A vengono attivati gli insegnamenti di biochimica per biochimica generale e di biochimica applicata per biochimica applicata, nel settore E07X viene attivato l'insegnamento di farmacognosia e nel settore E09A anatomia umana per anatomia.

Area 4 - *Fisiopatologica* (tre annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari: E04A fisiologia generale, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, F22A igiene, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore E04A viene attivato l'insegnamento di fisiologia generale per fisiologia, nel settore F05X viene attivato l'insegnamento di microbiologia e nel settore F04A viene attivato l'insegnamento di patologia generale che comprende la terminologia medica.

Area 5 - *Farmaceutica-tecnologica* (cinque annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari: C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico-applicativo.

Sono obbligatorie 4 annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore C07X vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica ed analisi dei medicinali e nel settore C08X viene attivato l'insegnamento di tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutica per legislazione e deontologia.

Area 6 - *Farmacologica* (due annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare E07X farmacologia.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore E07X vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia e di tossicologia.

La facoltà inoltre attiverà altre tre annualità divisibili in sei moduli tre dei quali afferenti ai settori: C07X, C08X e E07X; gli altri tre da scegliersi tra i seguenti settori: E06B, F07A, F22C, F03X, E05B, F01X, E12X, E05A e E04B, da utilizzarsi per indicare orientamenti la cui aggregazione verrà deliberata all'inizio dell'anno accademico in funzione delle richieste degli studenti e delle competenze esistenti presso la facoltà.

Norme transitorie.

Quando la facoltà si sarà adeguata all'ordinamento di cui alla tabella XXVII gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordi-

namento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 91. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 92 *(Durata ed articolazione del corso di laurea).* — La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 95.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 93 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà nel recepire nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 95 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 94.

Art. 94 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 95 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea. Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 95 *(Articolazione del corso di laurea).* — Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi.

Quadriennio di base.

Area 1 - *Fisico-matematica* (due annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica compresa la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari: A01B algebra, A01C geometria, A02A analisi matematica, A02B probabilità e statistica matematica, A03X fisica matematica, B01B fisica.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore B01B viene attivato l'insegnamento di fisica.

Area 2 - *Chimica* (sei annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari: C01A chimica analitica, C02X chimica fisica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

Sono obbligatorie tre annualità nel settore C05X.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore C03X viene attivato l'insegnamento di chimica generale ed inorganica, nel settore C05X viene attivato l'insegnamento di chimica organica e nel settore C01A viene attivato l'insegnamento di chimica analitica.

Area 3 - *Farmaceutica* (cinque annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e i rapporti struttura-attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari: C07X chimica farmaceutica.

Sono obbligatorie tre annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore C07X vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica ed analisi dei medicinali.

Area 4 - *Tecnologico-applicativa* (tre annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari: C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Sono obbligatorie una annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore C08X viene attivato l'insegnamento di tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutica per legislazione e deontologia.

Area 5 - *Biologica* (sei annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari: E02A zoologia, E04A fisiologia generale, E05A biochimica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E12X microbiologia generale, E13X biologia applicata, F04A patologia generale, F0SX microbiologia e microbiologia clinica.

Sono obbligatorie due annualità nel settore E05A.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore E08X viene attivato l'insegnamento di biologia vegetale e nel settore E13X viene attivato l'insegnamento di biologia animale, nel settore E05A vengono attivati gli insegnamenti di biochimica per biochimica generale e biochimica applicata per biochimica applicata, nel settore E07X viene attivato l'insegnamento di farmacognosia, nel settore E09X viene attivato l'insegnamento di anatomia umana per anatomia, nel settore F05X viene attivato l'insegnamento di microbiologia, nel settore E04A viene attivato l'insegnamento di fisiologia generale per fisiologia, nel settore F04A viene attivato l'insegnamento di patologia generale per terminologia medica.

Area 6 - *Farmacologica* (due annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settore scientifico-disciplinare: E07X farmacologia.

Nel vincolo imposto dalla normativa 85/432 CEE nel settore E07X vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia e di tossicologia.

Quinto anno - Indirizzo di specializzazione professionale (quattro annualità).

La facoltà dovrà attivare due o tre indirizzi di specializzazione professionale, in relazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro e tenendo conto delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea scelti tra:

1) *Indirizzo farmacologico:*

settore scientifico-disciplinare E07X: tre annualità di cui una con esercitazioni di laboratorio;

settore scientifico-disciplinare C07X: un semestre;

settore scientifico-disciplinare E05A: un semestre.

2) *Indirizzo farmaceutico:*

settore scientifico-disciplinare C07X: due annualità ed un semestre di cui una annualità con esercitazioni di laboratorio;

settore scientifico-disciplinare C08X: una annualità;

settore scientifico-disciplinare E07X: un semestre.

3) *Indirizzo biotecnologico:*

settore scientifico-disciplinare E05A: due annualità di cui una con esercitazioni di laboratorio;

settore scientifico-disciplinare E04B: una annualità;

settore scientifico-disciplinare E05B: un semestre;

settore scientifico-disciplinare E06B: un semestre.

Norme transitorie.

Quando la facoltà si sarà adeguata all'ordinamento di cui alla tabella XXVII-*bis* gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 21 luglio 1997

Il rettore: Bo

97A6133

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI NAPOLI

DECRETO COMMISSARIALE 21 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'I.S.E.F. di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906;

Visti i decreti commissariali n. 3 del 18 novembre 1996 e n. 19 del 18 giugno 1997, con i quali veniva modificato l'ordinamento didattico;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 con il quale il MURST attribuiva al commissario straordinario il compito di promuovere le modifiche normative del vigente ordinamento;

Vista la nota n. 2368 del 16 luglio 1997, dell'ufficio VII - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - del MURST;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906, e con decreto commissariale n. 19 del 18 giugno 1997, in corso di pubblicazione, è ulteriormente modificato come appresso:

Il titolo II è sostituito nel modo che segue:

TITOLO SECONDO

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 4.

Le autorità accademiche alle quali spetta il governo dell'Istituto sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il consiglio direttivo;

d) il consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) di due docenti eletti dal consiglio dei professori e scelti nel proprio ambito;

c) di un rappresentante del personale non docente;

d) del direttore tecnico;

e) del direttore amministrativo dell'Istituto cui sono demandate le funzioni di segretario del consiglio stesso;

f) del rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) di un membro designato dalla regione Campania;

h) di un membro designato dall'amministrazione provinciale di Napoli;

i) di un membro designato dall'amministrazione comunale di Napoli;

l) di un rappresentante designato da ciascun ente pubblico o privato o associazione che, a seguito di regolare convenzione, si obbliga a sovvenire l'Istituto con una quota di contributo annuo non inferiore a 200 milioni di lire;

m) di due studenti.

I membri nominati a seguito di elezioni, decadono dalla carica allorquando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

I membri eletti e quelli facenti parte di diritto durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti facenti parte del consiglio a seguito di convenzione di cui alla lettera *l)* restano in carica per la durata della convenzione stipulata.

I componenti eletti in rappresentanza di categoria durano in carica per il periodo in cui conservano tale *status.*

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione:

1) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

3) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;

4) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'ente;

5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura;

6) provvede alla nomina dei professori, all'assunzione del personale amministrativo e subalterno;

7) delibera, su proposta del direttore e sentito il consiglio direttivo, la nomina del direttore tecnico;

8) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

9) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche, sulla organizzazione di convegni e seminari organizzati anche di concerto con istituzioni, enti, associazioni e con il contributo di privati;

10) delibera sull'affidamento degli incarichi e la stipula dei relativi contratti di insegnamento;

11) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto;

12) delibera sugli appalti e sui lavori in economia;

13) approva i regolamenti interni;

14) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione universitaria.

Alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione riassuntiva sull'andamento dell'Istituto, con le eventuali proposte di modificazioni e miglioramenti.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, ordinariamente, ogni tre mesi, straordinariamente, sempre che occorra o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.

Per la regolare costituzione delle sedute è richiesta la presenza di un numero di consiglieri pari al 50% più uno dei componenti.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il direttore amministrativo dell'Istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto nei casi e con le modalità previste dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 9.

Il direttore dell'Istituto, scelto tra i professori dell'Istituto che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo, è eletto dal consiglio dei professori a maggioranza assoluta di voti.

Il direttore è anche il presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

Art. 10.

Il direttore, come presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca il consiglio e lo presiede;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e adotta i provvedimenti di urgenza riferendo al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate ai rettori delle università.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto:

a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto;

b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, i diplomi ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati;

c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni;

d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'Istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti;

f) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

g) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori e all'altro personale;

h) esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto o dalle vigenti disposizioni;

i) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni.

Art. 12.

Al direttore può essere assegnata un'indennità di carica il cui importo, fissato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, non potrà essere superiore a quello stabilito per i direttori degli istituti universitari statali con una sola facoltà.

Art. 13.

Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore, che lo presiede;

b) di sei professori eletti dal consiglio dei professori;

c) del direttore tecnico.

Il consiglio direttivo è assistito dal direttore amministrativo, il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.

I membri del consiglio direttivo, purché conservino lo *status* di insegnanti presso l'Istituto, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 14.

Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è richiesta la presenza del 50% più uno dei componenti.

Le delibere del consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 15.

Il consiglio direttivo è convocato dal direttore, ordinariamente una volta al mese e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due dei componenti ne facciano domanda motivata.

Il consiglio direttivo:

a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;

b) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti;

c) fa proposte e dà parere su provvedimenti relativi alla nomina e conferma dei professori;

d) provvede affinché i programmi dei corsi e gli orari delle lezioni siano fissati in tempo utile in modo che, prima dell'apertura dei corsi, gli studenti trovino affisso all'albo:

il calendario generale dell'Istituto;

l'orario dei singoli insegnamenti;

il manifesto degli studi;

e) provvede a fissare il diario delle sessioni di esami;

f) nomina le commissioni per gli esami di profitto e di diploma. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, ed altri due membri, che possono essere professori della stessa materia o di materie affini o cultori della materia. In caso di necessità, la commissione è validamente costituita anche con la presenza del presidente e di uno soltanto dei membri che la compongono;

g) cura il regolare svolgimento dei corsi d'insegnamento e delle sessioni d'esami;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica;

i) dà parere sull'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

l) propone, sentito il parere del consiglio dei professori, le modifiche dello statuto;

m) richiede al consiglio di amministrazione il conferimento o la conferma degli incarichi agli esercitatori e ai cultori delle materie oggetto di attività integrative;

n) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle pubblicazioni scientifiche e didattiche;

o) propone l'organizzazione di convegni, seminari o altre iniziative di interesse scientifico, culturale e didattico;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 16.

Il direttore tecnico è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il parere del consiglio direttivo.

Il direttore tecnico è scelto tra i professori dell'Istituto diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento.

Art. 17.

Il direttore tecnico, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo ed in conformità delle direttive impartite dal direttore:

a) ha la direzione tecnica delle attività didattiche coordinandone gli insegnamenti ed organizzando le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli impianti sportivi e sulle attrezzature ginniche e sportive dell'Istituto e ne regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività didattiche, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 3 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) propone al consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;

h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nelle sue competenze, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico.

Al direttore tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'Istituto un'indennità di carica decisa dal consiglio di amministrazione.

Il direttore tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 18.

Il consiglio dei professori si compone di tutti i docenti che svolgono nell'anno un insegnamento del piano di studi dell'Istituto. Il meno anziano funge da segretario.

È convocato dal direttore ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando tre componenti ne facciano richiesta motivata.

Il consiglio dei professori:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi e, su proposta del direttore, approva il piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalità dell'Istituto;

b) elegge i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione ed al consiglio direttivo;

c) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di insegnamenti speciali che ritiene utili nell'interesse degli studi;

d) propone al consiglio di amministrazione le riforme dell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

e) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Art. 19.

Per la validità delle sedute del consiglio dei professori è richiesta la presenza del 50% più uno dei componenti.

Le delibere del consiglio dei professori sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20.

L'anno accademico ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni iniziano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il trentesimo giorno dal suo inizio; il discorso inaugurale è letto da un professore scelto dal consiglio direttivo.

Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le università e per gli istituti universitari.

Art. 21.

L'Istituto pubblica entro il primo trimestre di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene:

1) il discorso inaugurale;

2) l'elenco dei componenti il consiglio di amministrazione;

3) l'indicazione delle varie autorità accademiche;

4) l'elenco nominativo dei professori;

5) la nota dei lavori pubblicati nell'anno dai professori;

6) il calendario dell'anno scolastico, con gli orari e con l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;

7) l'elenco nominativo del personale;

8) le statistiche, in forma di tabelle, dei diplomati nell'anno precedente, e degli studenti iscritti, distinti per anno di corso, per titolo di studio, per regioni di provenienza;

9) l'elenco nominativo degli studenti iscritti e quello dei diplomati dell'Istituto nell'anno precedente;

10) le statistiche delle tasse riscosse, e di tutti i proventi dell'Istituto durante l'esercizio precedente;

11) tutti gli altri dati statistici e le notizie che, a parere del consiglio dei professori, possono meglio illustrare il funzionamento dell'Istituto.

L'art. 29 del titolo IV è sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti sono impartiti da professori incaricati, i quali assumono anche l'incarico della direzione di eventuali laboratori destinati alle esperienze riflettenti le relative discipline.

Gli incarichi vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore a seguito di deliberazione del consiglio direttivo sulla base degli esiti di specifica selezione pubblica.

Il conferimento delle supplenze temporanee è disposto dal direttore che ne riferisce al consiglio di amministrazione ed al consiglio direttivo.

L'art. 68 del titolo VII è sostituito dal seguente:

L'esercizio finanziario ha inizio col primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

L'art. 85 del titolo VIII è sostituito dal seguente:

Possono in ogni caso eseguirsi a trattativa privata o in economia i lavori di manutenzione e di riparazione straordinaria e fino al limite di lire 50 milioni.

Per le spese eccedenti tale cifra è indispensabile la gara pubblica salvo motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'art. 91 del titolo VIII è sostituito dal seguente:

Per far fronte al pagamento delle minute spese, il consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione di non oltre L. 2.000.000 all'economo dell'Istituto.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario l'economo versa all'istituto di credito, che fa servizio di cassa, la somma residua, ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

L'art. 92 del titolo VIII è sostituito dal seguente:

Il consiglio di amministrazione nomina un collegio di revisori composto da tre membri.

1. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e possono essere riconfermati.

2. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consultivo, redigendo apposite relazioni. Effettua verifiche di cassa. Redige in particolare apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione direttoriale, nonché relazione illustrativa sullo schema del conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

3. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Istituto ne riferiscono immediatamente al consiglio d'amministrazione.

4. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione limitatamente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno inerenti le proprie competenze.

6. Ai revisori dei conti è attribuita una indennità stabilita, all'inizio dell'anno finanziario, dal consiglio di amministrazione, in base alle disponibilità del bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 luglio 1997

Il commissario straordinario: COCOZZA

97A6208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23118 del 15 luglio 1997 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.r.l. Tesar, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Sassari.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Tesar, sede in Olbia (Sassari) e unità di Sassari, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23119 del 15 luglio 1997 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 4 luglio 1996 al 3 luglio 1997, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unità di Trento.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23120 del 15 luglio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997, della ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro, unità di Nuoro, Ottana (Nuoro) e cantieri vari.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro, unità di Nuoro, Ottana (Nuoro) e cantieri vari per il periodo dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1997 con decorrenza 16 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23121 del 15 luglio 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 1° settembre 1995, dipendenti della ditta S.c.a.r.l. Ir.Fur., con sede in Roma, impegnata nei lavori di realizzazione delle reti idriche di distribuzione del complesso irriguo «Naro-Fumone» e cantiere di Naro (Agrigento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 25 novembre 1995 al 24 febbraio 1996.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 26 febbraio 1996 al 13 aprile 1996.

Con decreto ministeriale n. 23122 del 15 luglio 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 agosto 1995, dipendenti della ditta S.c.a.r.l. I.F.C., con sede in Milano, impegnata nei lavori di potenziamento ed ammodernamento della ferrovia circumflegrea in Napoli, tratta Pieve-Pianura, cantiere di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 20 novembre 1995 al 29 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale n. 23123 del 15 luglio 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 aprile 1996 all'8 aprile 1997, della ditta S.r.l. Lamet international, con sede in Preore (Trento) e unità di Preore (Trento).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Lamet international, con sede in Preore (Trento) e unità di Preore (Trento), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23124 del 15 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Team 93, con sede in Lizzano (Taranto) già Castelbellino (Ancona) e unità di Castelpiano (Ancona), per un massimo di 19 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1997 al 27 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 28 settembre 1997 al 27 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23125 del 15 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Aris moda, con sede in Nardò (Lecce) e unità di Nardò (Lecce), per un massimo di 20 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1995 al 27 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23126 del 15 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Just, con sede in S. Miniato (Pisa) e unità di Lari (Pisa), per un massimo di 44 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 23113 del 15 luglio 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini, unità di Rimini, Villa Verucchio (Rimini), Toscanella di Dozza (Bologna) e Verolanuova (Brescia).

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1997, favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini, unità di Rimini, Villa Verucchio (Rimini), Toscanella di Dozza (Bologna) e Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 23114 del 15 luglio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Pietrasanta, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno).

Parere comitato tecnico del 27 marzo 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietrasanta, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietrasanta, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23115 del 15 luglio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unità di Calliano (Trento).

Parere comitato tecnico del 22 maggio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a Manfrini R arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unità di Calliano (Trento), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 7 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unità di Calliano (Trento), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p a Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unità di Calliano (Trento), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23116 del 15 luglio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unità Casalgrande (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unità di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas

Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unità di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 23 settembre 1996 al 4 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23117 del 15 luglio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 maggio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1997 con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unità di Sassari, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A6114

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2911 AL	Gold Style	Valenza
17 CZ	Malferà Antonio	Pizzo
58 CH	Scogna Rosica S.a.s.	Guardiagrele
23 CR	Rognoni Renato	Cremona
8 FI	A. Bausi & Figlio	Firenze
162 FO	Caprice	Rimini
39 LT	Eke Ilona	Cisterna
147 MC	Bettucci Valerio	Pollenza
698 NA	Luise Ugo	Napoli
834 NA	Vollaro Ciro	Napoli
24 SS	Alessi Leone	Sassari
80 TS	Pepe Luigi	Trieste
365 VI	Bertacco Gianna Maria	Trissino
962 VI	Boifava Andrea	Salcedo
1328 VI	Eredi Marenda	Dueville
1498 VI	Promorafa S.r.l.	Torri Quartesolo
1764 VI	Divisione Oro S.r.l.	Vicenza
1886 VI	Brotto Battista	Thiene
1924 VI	Orocosmo	Vicenza
1982 VI	Microfusione S.n.c.	Romano d'Ezzelino
42 VT	Tolomeo Alessandro	Montefiascone

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
987 AL	Pagella & C. di Pagella F. e Bassi Maria S.d.f.	Valenza
1114 AL	Bellotti Giacomo & C.	Valenza
1294 AL	Goldspring di Maggi P. e C. S.n.c.	Valenza
1724 AL	Giordano Pietro	Valenza
2102 AL	Mangolini Giannino	Valenza
90 BS	Lalla Michele	Concesio
104 BS	Bianco Silvano	Desenzano del Garda
34 FE	Zighini Domenico	Ferrara
817 FI	Boscherini Roberto	Firenze
847 FI	Auraria S.n.c.	Firenze
1245 FI	Pecchioli Luigi di Giotti Andrea	Firenze
1265 FI	La Bottega dell'Oro dl Nesi D.	Preato
1400 FI	La Pietra Tonante di Cirilli N.	Figline V.no
158 FO	Gioiedimare Gioielli S.r.l.	Cattolica
232 GE	Filigranart di Olivieri M. C. S.n.c.	Campoligure
307 GE	Arte Orafa dl Chiosi Umberto	Chiavari
79 IM	Pellegrini Stefano	Imperia
109 MC	Arte 2000 S.d.f.	Pollenza
29 MN	Grasselli Gilberta	Mantova
541 MI	Argenteria Morandi Cinzio	Milano
1554 MI	Pica Vincenzo	Milano
95 PA	Martino Antonio	Palermo
20 PR	Demaldè Adolfo	Fidenza
47 PR	"La Bottega Orafa" di Marena R.	Sala Baganza
15 PT	Scardigli Gianfranco	Montecatini T.
40 RE	Ferrari Fermo	Castellarano
923 RM	Soc.n.c. Archeoro di Poppa G. Palombi F. e Monni A. S.n.c.	Tivoli
14 SS	Fanari Vincenzo	Sassari
75 VE	Capitano Giovanni	Venezia
97 VE	Bubacco Nerio	Venezia
220 VE	Rigo Renzo	Venezia
224 VE	Santi di Mirko Zegna e C. S.n.c.	Mestre
255 VE	De Auro di Grillo P. e Marcon A. S.n.c.	Venezia
270 VE	Oro Immagine di Zanetti Roberto	Spinea

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
82 BG	Design Stufio di Iezzi Lucio	Seriate
21 MS	"Eredi Bongiorni Giovanni di Sanzani E. & C. S.a.s."	Carrara
1495 MI	Reichenbach Verena Ilda	Milano
1609 MI	Gilberto Cappa Gioiello S.a.s.	Milano
634 NA	Russo S.n.c. di Russo R. e C.	Napoli
734 NA	Marin Oro S.n.c. dei F.lli Sorrentino & C.	Torre del Greco
793 NA	Scalabri Antonio	Napoli
812 NA	Giano	Ercolano
190 PV	Benedini Roberto	Varzi
454 RM	Pasquinelli Marco	Roma
349 VA	Vedano Gioielli di Sartoris R.	Vedano Olona
352 VA	Aurum S.r.l.	Varese

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco

di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
984 FI	Marilena Mantelli S.d.f.	Firenze	3
1359 FI	Wilson S.r l	Firenze .	2
374 NA	Barbieri Antonio	Napoli	2
730 NA	Flora Gioielli di Lama A.	Napoli	1
920 RM	S F. Diffusione Preziosi S.r.l.	Roma	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
421 AL	Pagliano M. & C. S.n.c	Valenza	10
1830 AL	L.D. di Lombardo G.	Valenza	1
2103 AL	Cabiati & C. S.n c.	Valenza	2
2186 AL	Vescovo Elio	Valenza	1
2864 AL	Italiana Diffusion S.r.l.	Valenza	4
98 VE	Biancato Aldo	Mestre	1

97A6115

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione. (Elenco n. 1)

E stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 Mod 241 D.P — Data della ricevuta: 5 luglio 1995. — Ufficio che rilasciò la ricevuta direzione provinciale del Tesoro di Milano - - Intestazione della ricevuta: Ferina Antonino, nato a Bisacquino il 10 marzo 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale· L 500.000.

97A5585

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° agosto 1997

Dollaro USA	1806,18
ECU	1925,75
Marco tedesco	975,79
Franco francese	289,49
Lira sterlina	2956,36
Fiorino olandese	866,27
Franco belga	47,257
Peseta spagnola	11,564
Corona danese	256,03
Lira irlandese	2618,78
Dracma greca	6,256
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1311,11
Yen giapponese	15,183
Franco svizzero	1187,96
Scellino austriaco	138,67
Corona norvegese	235,90
Corona svedese	225,38
Marco finlandese	326,79
Dollaro australiano	1340,91

97A6333

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

Diritto amministrativo (C l. in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali) (settore scientifico disciplinare N10X Diritto amministrativo)

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6205

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1997).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto n. 54 del 28 aprile 1997, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «FLUIMASTIN», alla pagina 48, prima colonna, dove è scritto:

«"*FUIMASTIN* 8%" 1 tubo siringa da *5* g - A.I.C. n. 100255013;

"*FUIMASTIN* 8%" 4 tubi siringa da *5* g - A.I.C. n. 100255025»,

leggasi:

«"*FLUIMASTIN* 8%" 1 tubo siringa da *10* g - A.I.C. n. 100255013;

"*FLUIMASTIN* 8%" 4 tubi siringa da *10* g - A.I.C. n. 100255025».

97A6126

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1997).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 88 del 4 giugno 1997, concernente il prodotto medicinale per uso veterinario «ENDURACELL 6 (DA 2PL)» alla pagina 77, prima colonna, dove è scritto:

«1 flacone di vaccino liofilizzato + solvente - A.I.C. n. *101426021;*

25 flaconi di vaccino liofilizzato + solvente - A.I.C. n. *101426019*»,

leggasi:

«1 flacone di vaccino liofilizzato + solvente - A.I.C. n. *101446021;*

25 flaconi di vaccino liofilizzato + solvente - A.I.C. n. *101446019*».

97A6127

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1997).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 91 del 4 giugno 1997, concernente il prodotto medicinale per uso veterinario «PORSILIsS BEGONIA», a pagina 77, seconda colonna, dove è scritto: «scatola da 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. numero *102337068*», leggasi: «scatola da 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. numero *102337060*».

97A6125

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189